



IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

“Cosa cambia per gli operatori”

Venerdì 18 Settembre 2015 - ore 15,30

**Seminario – Confindustria Udine,
Palazzo Torriani – Udine - largo Carlo Melzi, 2**

Il nuovo Codice Doganale dell'Unione europea, regolamento (CE) n. 952/13 diventerà operativo a tutti gli effetti con il 1° maggio 2016; con l'obiettivo di riformare la tematica doganale attraverso



- l'obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione;

- il trattamento doganale delle merci che vengono introdotte nel territorio doganale dell'Unione;

- le norme sul vincolo delle merci ad un parti-

colare regime doganale; il passaggio da un ambiente cartaceo ad un ambiente totalmente informatizzato, il nuovo Codice faciliterà sicuramente il commercio, garantendo al tempo stesso un maggior livello di sicurezza ai confini.

Il nuovo Codice riguarda:

- il campo di applicazione della legislazione doganale ed il ruolo delle dogane;

- i principi che regolano l'applicazione dei dazi all'importazione e le altre misure che regolano gli scambi di merci;

colare regime doganale;

- l'immissione in libera pratica e l'esenzione dazi dazi all'import.

Tra le novità del nuovo testo, si possono segnalare la revisione dei regimi doganali, l'introduzione della procedura centralizzata per le merci in import, la nuova definizione di rappresentante doganale

Il seminario, organizzato da Confindustria Udine e l'Associazione Spedizionieri Doganali FVG con il patrocinio del C.T.S.D, ha lo scopo di illustrare i cambiamenti che deriveranno agli operatori per effetto del nuovo Codice Doganale dell'Unione.

Programma Seminario

Introduzione:

Lorena Del Gobbo - *Capogruppo trasporti e logistica Confindustria Udine*

Sandro Blarasin - *Presidente Consiglio Territoriale spedizionieri doganali FVG*

Giovanni De Mari - *Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali*

Relatori:

Enrico Perticone - *Doganalista, professore a contratto di Merceologia doganale presso l'Università degli Studi di Pescara.*

Massimo De Gregorio - *Doganalista, Presidente di ANASPED e CONFIAD.*

On. Cosimo Ventucci - *Presidente Federale Anasped – moderatore.*

Dibattito e conclusioni

La partecipazione è gratuita, è richiesta l'iscrizione on line al sito www.confindustria.ud.it/convegni per aderenti a Confindustria Udine.

Per Associati e Doganalisti info a: segreteria@doganalisti-fvg.it

Associazione Spedizionieri Doganali
Friuli Venezia Giulia

Regolamento legno ed esportatore autorizzato: due carte vincenti per la competitività

Nella splendida cornice della sala congressi dell'Hotel Minerva di Pordenone si è svolto a fine giugno un importante convegno in tema di commercio internazionale.

Egregiamente organizzato dall'Associazione Spedizionieri Doganali del FVG - con il patrocinio del CTSD del Friuli Venezia Giulia di Trieste - due temi attualissimi hanno fatto da cornice agli oltre 60 intervenuti.

La 'lotta al legno illegale' e 'l'esportatore autorizzato' sono state le tematiche trattate rispettivamente da Claudio Garrone - Responsabile Ufficio Forestale FLA - e Corrado Drozina - Funzionario della Dogana di Pordenone. In un contesto geografico come quello del Nord Est, con grandi volumi di importazioni (si pensi alla materia prima



necessaria al settore del mobile) e una spiccata vocazione all'export del prodotto finito i due argomenti, apparentemente diversi tra loro hanno deliziato la platea proprio per il filo conduttore che li legava, ovvero la corretta applicazione dei Regolamenti comunitari al fine di una maggior efficienza e competitività aziendale.

In un contesto globale di scambi sì rapidi ma che spesso sfuggono alle più elementari regole di legalità diventa così un'arma vincente per l'importatore (o produttore) poter trattare materie prime o prodotti finiti che abbiano preventivamente ottenuto delle certificazioni di qualità da organismi terzi.

L'importare un legname da paesi che applicano scellerate politiche di disboscamento rappresenta, oltre che un reato, una mancanza di moralità e rispetto per quell'ambiente chiamato terra di cui l'uomo è ospite. Ecco l'importanza della corretta conoscenza ed applicazione del regolamento EUTR e FLEGT. Nello

stesso tempo il certificare l'origine italiana di un bene prodotto – o commercializzato - a mezzo di uno "status" rilasciato da un ufficio doganale vuol dire non solo permettere all'importatore terzo di abbattere i dazi sulla nostra merce (a vantaggio di altre origini) ma ancor di più poter spendere questa certificazione come 'certificazione di qualità e di veridicità' sull'effettiva italianità del bene.

In definitiva, in un contesto storico-economico come quello attuale, l'Italia deve necessariamente fare leva sulla qualità dei propri prodotti a mezzo di adeguati standard di efficienza.

Le nostre esportazioni, oggi più che mai, soffrono di una competitività globale che solo la differenziazione qualitativa può portare i prodotti ad essere "privilegiati" rispetto ad altri.

Insomma, un convegno che è piaciuto e che sicuramente, per la complessità ed il tecnicismo dei temi emersi, non può che essere oggetto di ulteriori approfondimenti e di sicura replica ma ancor più sfruttando la professionalità dei numerosi Spedizionieri doganali presenti in sala e quelli operanti nel Paese, come più volte auspicato dagli stessi relatori.

Le Associazioni di categoria della Regione FVG – così come quelle delle altre Regioni italiane, danno quindi appuntamento agli operatori ai prossimi eventi a calendario con l'auspicio che si comprenda che le regole doganali non vanno sempre temute, ma spesso sfruttate a proprio vantaggio.

UN ATTO DEL TUTTO ... SINGOLare

Riportiamo un caso reale giunto in redazione da uno Spedizioniere/Doganalista

Con certo imbarazzo riportiamo un caso reale che sta avendo il suo corso e quindi ponendo la massima riservatezza sugli attori in causa, ma meritevole di attenta lettura per un'interpretazione, a parere degli scriventi che lascia più che perplessi, a bocca aperta. Vediamolo insieme con la promessa che questa Associazione vigilerà in modo attento sull'evolversi del caso.

Fatti: in data xxx lo spedizioniere doganale Mario (nome di fantasia) emetteva bolla doganale per fattura y pari a € 400.000 (valori pressoché reali) contenente 'mobili per soggiorno' pari a 300.000€ e 'parti di mobili' per un valore di 100.000€. Lo spedizioniere descriveva la merce come "mobili per soggiorno" omettendo (erroneamente) la descrizione letterale (e tariffaria) delle 'parti', pur dichiarando corretto il valore totale della fattura, il peso e la quantità.

L'inizio dell'odissea a seguito del casuale CD della bolletta doganale.

“In data xxx a seguito di controllo documentale, ai sensi combinato (forse ci andava un 'del'- ndr) disposto artt.8 (dell'art.8 essendo uno l'articolo – ndr) del D.Lvo 374/90 del Reg. CEE 2913/92 selezionato dal sistema centrale sulla bolletta doganale xxx il sottoscritto xxx [...] ha proceduto all'esame della documentazione presentata.

Dal controllo è emerso:

l'errata indicazione della qualità della merce, (punto! - ndr) infatti sulla base della documentazione commerciale costituita dalla fattura y si rileva che la merce oggetto dell'esportazione ricade in due differenti codici doganali e pertanto la bolletta di esportazione va modificata inserendo un ulteriore singolo (n.2) ed individuando 2 tipologie di merce di cui ai codici XXX, YYY. Dall'accertamento sopra esposto non risultano differenze di diritti. La merce viene svincolata. Tali difformità sono accettate dal rappresentante della ditta.

Con separato atto si provvederà all'eventuale contestazione formale della violazione conseguente alle differenze riscontrate, a cura dell'Agenzia delle En-

trate territorialmente competente”. Fine primo tempo.

Un normale e consueto CD? Nient'affatto. Ecco che compare l'Agenzia delle Entrate con il suo atto di contestazione.

“In relazione alla cessione all'esportazione di 2 tipologie di beni (soggiorni e parti) con fattura y emessa [...] è stato inserito il solo codice xxx riferito ai soggiorni omettendo quello delle parti. Tale omissione è punita con la sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta sul valore aggiunto a cui sarebbe stato assoggettato il corrispettivo se la cessione fosse avvenuta nel territorio dello Stato così come previsto dall'art.7, comma 5, del DLGS 471/1997. Considerato che il corrispettivo relativo alle parti è pari a 100.000€ e che l'iva corrispondente all'aliquota ordinaria del 22% sarebbe stata di 22.000€, la sanzione irrogata e dunque pari a 22.000€ ”.

Tralasciamo i 'corsi e ricorsi' di cui beneficerà lo spedizio-

niere ... ma diamo un occhio invece a questo "quinto comma" esimendoci, oggi, dal fare commenti per non compromettere o anticipare quanto gli avvocati e i vari consulenti del nostro collega dovranno poi produrre in Commissione tributaria.

“ [...] Il quinto comma sanziona l'infedele fatturazione e l'infedele dichiarazione in dogana relative alle cessioni all'esportazione. Anche in questo caso è ripreso il quinto comma dell'articolo 46 D.P.R. 633/1972, con qualche (non chiara) novità lessicale che necessita di chiarificazione interpretativa.

La sanzione prevista, infatti, va dal 100 al 200% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. L'imposta va calcolata sulla differenza tra le quantità, qualità o corrispettivi reali rispetto a quelli fatturati o dichiarati. Si ritiene che la differenza, su cui calcolare l'imposta, sia data:

• dalle differenze dei corrispettivi dei beni indicati in fattura

o dichiarati rispetto ai corrispettivi dei beni "reali" se questi fossero stati ceduti nel territorio dello Stato;

- dalle differenze dei valori normali dei beni fatturati o dichiarati rispetto ai valori normali dei beni "reali" se questi fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. La sanzione di cui al quinto comma, non si applica se le differenze quantitative non superano il 5% [...]”.

Nella certezza che al nostro collega verrà sicuramente tolta la sanzione, nulla contribuirà a togliere la nostra tristezza.

La redazione

“Anasped la nostra voce” si prenderà un piccolo periodo di riposo. Augura a tutti gli affezionati le più serene ferie estive, e vi dà appuntamento con la prossima uscita di Settembre.

NEWS

Trasporti internazionali: Croazia cabotaggio stradale di merci

Si informa che con nota Prot. n. 14.302 del 15 luglio 2015 della Divisione 4 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è comunicato che gli stati Membri che hanno esteso il divieto di cabotaggio fino al 30 giugno 2017 nei rapporti con la Croazia sono Italia, Slovenia, Bulgaria, Austria, Francia, Belgio, Olanda e Danimarca.

Pertanto l'art. 8 del regolamento n. 1072/2009 si applicherà per questi Paesi reciprocamente con la Croazia solo a decorrere dal 1° luglio 2017.

UDINE

L'Associazione Spedizionieri Doganali FVG
in collaborazione con il
Consiglio Territoriale di Trieste
è lieta di comunicare che il giorno

Venerdì 18 Settembre alle ore 15,30

avrà luogo il Seminario sul

Nuovo Codice Doganale dell'Unione

“Cosa cambia per gli operatori”

Confindustria Udine,

Palazzo Torriani - largo Carlo Melzi, 2 - UDINE

Sabato 19 Settembre alle ore 9,30 avrà luogo il

Consiglio Direttivo ANASPED

